

AVVISO

A.C.N. per la Specialistica Ambulatoriale 31.03.2020

Art. 45 – Indennità di disponibilità

I medici Specialisti Ambulatoriali, Veterinari e Professionisti interessati al riconoscimento dell'indennità di disponibilità devono:

**PRESENTARE ENTRO IL 15.01.2022 LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO NOTORIO PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITA'**

- l'erogazione dell'indennità è subordinata alla presentazione entro il 15 gennaio di ogni anno, presso ciascuna Azienda in cui è instaurato l'incarico, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esclusività del rapporto di lavoro;
- l'indennità di disponibilità è erogata come emolumento aggiuntivo della quota oraria ai soli titolari di incarico a tempo indeterminato che, nell'anno, non svolgano attività libero professionale, fatto salvo quanto previsto all'art. 42 dell'ACN e che abbiano un rapporto di lavoro di almeno 12 ore settimanali instaurato con una o più Aziende;
- il venir meno dell'esclusività, o la mancata accettazione del completamento orario di cui all'art. 20 c. 2 ACN 2020, comporta l'immediata revoca del diritto a percepire l'indennità e la restituzione di quanto già corrisposto nell'anno;
- non spetta l'indennità di disponibilità allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista con riduzione dell'orario di incarico ex art. 31 c. 5 ACN 2020 e sino ad un eventuale successivo incremento orario, come previsto dall'art. 20 c. 2, ovvero allo specialista che fruisca di Anticipo della Prestazione Previdenziale.

La mancata presentazione dell'istanza entro il 15.01.2022 corrisponde alla rinuncia dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 45 ACN 2020 e ss.mm.ii.

L'istanza deve essere inviata alla PEC sc.medicinaconvenzionata@pec.atssardegna.it da casella PEC personale.

[SCARICA il modulo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio da inviare entro il 15 gennaio 2022 presso ogni Azienda in cui è instaurato l'incarico](#)

IL DIRETTORE

Dott. Maurizio Locci

d'ordine